

COMUNICATO – CINQUE PER MILLE IN FAVORE DELL'A.S.M.I. ONLUS

L'A.S.M.I. Onlus è un'associazione di volontariato, costituita in Cerisano nel giugno 2008, operante al fine di aiutare le persone inferme, con disabilità permanente o temporanea, nelle loro esigenze di mobilità verso luoghi di cura e di assistenza in ambito locale, regionale o nazionale.

Al fine di concretizzare questo obiettivo l'associazione ha deciso, come primo passo, di destinare i fondi raccolti, attraverso le iniziative promosse dall'associazione, per l'acquisto di un'ambulanza attrezzata supportata attraverso la disponibilità di volontari associati, che si accingono a frequentare corsi di formazione per abilitarsi alla gestione del servizio trasporto (si coglie l'occasione per rivolgere l'invito a parteciparvi dando la propria disponibilità all'A.s.m.i.).

Ringraziamo di cuore coloro che hanno già contribuito in maniera consistente alle iniziative promosse, sforzandosi di dare una mano al prossimo anche, e soprattutto, in un periodo di generale crisi economica che ha investito famiglie e imprese.

Purtroppo ancora oggi la crisi è presente e non si intravede a breve termine una risalita. Consapevoli di questa situazione, lo strumento della destinazione del cinque per mille alle associazioni Onlus permette di continuare a sostenere le nostre iniziative senza nessun costo aggiuntivo.

Vi chiediamo ,quindi, di indicare nella prossima dichiarazione dei redditi la scelta del cinque per mille in favore dell'A.s.m.i. Onlus utilizzando il codice fiscale **98072030780** da trascrivere nell'apposito spazio.

Vi ringraziamo in anticipo per quanto potrete fare.

Per ulteriori informazioni sulle attività dell'associazione si invita a visitare il sito www.asmissionlus.it oppure a scrivere ad info@asmissionlus.it .

**Sostieni le nostre attività ed iniziative!!
Destina il 5xMille all'ASMI Onlus**

C.Fisc. 98072030780



Sede: Corso Carmine, 4 – 87044 Cerisano (CS)

web : www.asmionlus.it

mail : info@asmionlus.it



**Informativa dell'Organizzazione di Volontariato
che può far applicare ai propri donatori
l'alternatività tra Legge + Dai-Versi
e Decreto Onlus**

Gentile donatore,

la nostra organizzazione ha a cuore la corretta applicazione della complessa normativa che agevola le donazioni a favore del non profit.

Le suggeriamo di prendere visione delle informazioni sintetiche qui riportate che ci auguriamo possano esserle di aiuto per capire se ed in quale misura la sua donazione può permetterle un risparmio di imposta.

Il nostro ente è formalmente una organizzazione di volontariato iscritta alla Anagrafe delle Onlus, dove può trovare conferma della nostra iscrizione.

La nostra associazione può farle applicare in alternativa due normative relative alle donazioni.

La prima normativa permette alle persone fisiche donatrici di erogazioni in denaro di detrarsi al 19% somme fino a erogazione massima di euro 2.065,83; ciò comporta un risparmio massimo di euro 392,51.

La seconda normativa richiede una precondizione che noi rispettiamo, ovvero che il nostro ente tenga – come in effetti tiene – una contabilità in partita doppia e rediga – come in effetti redige – un bilancio consuntivo con informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali.

Detta normativa consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di dedurre l'intera somma dal reddito sul quale calcolerà le imposte; la deduzione (tanto per le erogazioni in denaro quanto per quelle di beni) è ammessa entro il limite del 10% del suo reddito e comunque non oltre i 70.000 euro.

Per le persone giuridiche, inoltre, permane la previsione di alternativa utile

alle aziende con reddito maggiore a 3,5 milioni di euro o con quelle con redditi inferiori a euro 20.000 – di dedursi le erogazioni in denaro fino al limite del 2% del reddito dichiarato.

In tutti i casi, l'erogazione in denaro deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. Non è ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni in denaro effettuate in contanti. In merito alle erogazioni di beni, è necessaria la produzione di un documento – effettuato dall'ente a favore del donante – che attesti il ricevimento del bene e il suo valore unitario.

Di seguito le riportiamo i riferimenti di legge relativi alle due normative e le principali indicazioni dell'Agenzia delle Entrate a riguardo.

Detrazione dell'erogazione - art. 15, c. 1, lett. i-bis, DPR 917/86 - Circ 168E/98

Deduzione dell'erogazione - art. 14, DL 35/05 convertito con modificazioni da L 80/05 - Circ 39E/05

Le rammentiamo che non può detrarsi né dedursi somme maggiori di ciò che ha effettivamente erogato e che nel complesso non può sommare i differenti regimi agevolativi. In merito ai casi di deducibilità, la informiamo che in caso di indebita deduzione sono triplicate le sanzioni previste dalla legge.

Rimaniamo a sua disposizione per offrirle eventuali chiarimenti e la invitiamo comunque ad approfondire la materia con un professionista di sua fiducia.

Cordiali saluti.